

**SERVIZI SOCIALI – UFF. POLITICHE ABITATIVE – NUCLEI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA TEMPORANEA O PERMANENTE – AUTORIZZAZIONE ALLA RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO PER MOROSITA' CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI E.R.P. E NON**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- L'Ufficio Patrimonio:
  - a) comunicava l'avvio di procedimenti finalizzati all'emissione della decadenza per morosità canoni di locazione e spese condominiali, relativi a nuclei familiari occupanti alloggi di proprietà comunale E.R.P. e non di E.R.P.;
  - b) richiedeva ai competenti Servizi Sociali, di specificare se detti nuclei risultavano in carico o conosciuti dai servizi stessi, con la specificazione se era intenzione intraprendere iniziative nei loro confronti, con particolare riferimento ai crediti maturati dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che i conduttori di alloggi comunali non di E.R.P. non rientrano nella normativa prevista dalla L.R. 46/95 e s.m.i. e pertanto non possono usufruire del fondo sociale regionale a favore di morosi incolpevoli;

Viste le proposte di rinuncia al credito, presentate del Servizio Sociale da cui si evince che:

- a) i nuclei familiari occupanti alloggi di proprietà comunale non E.R.P. si trovano in una situazione riconducibile a quella riconosciuta come morosità incolpevole dalla legislazione regionale vigente;
- b) i nuclei familiari occupanti alloggi di proprietà comunale E.R.P., nonostante al momento dell'avvio dei procedimenti di decadenza non risultassero in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della morosità incolpevole, allo stato attuale versano in una condizione di indigenza economica e sociale tale da giustificare l'intervento in oggetto, che li assimila di fatto alla fattispecie dei morosi incolpevoli di cui sopra.

Visti:

- l'art. 6 Legge 328/2000;
- l'art. 6 Legge Regionale n. 1/2004;
- il Testo Unico 267/2000;
- l'art. 126 e segg. del Regolamento comunale di contabilità sulla concessione da parte della Giunta di benefici economici;

Ravvisata l'opportunità di accogliere tali proposte;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

## **DELIBERA**

- 1) di autorizzare sulla scorta delle relazioni prodotte dal Servizio Sociale comprovanti lo stato di indigenza temporanea o permanente degli interessati, la rinuncia alla riscossione coattiva del credito, maturato per morosità canoni di locazione e spese condominiali alloggi di proprietà comunale di E.R.P. e non, nei confronti dei nuclei individuati nell'elenco allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente:
    - i dati identificativi dei debitori;
    - l'importo dei debiti maturati;
    - la causale dei medesimi e il periodo a cui si riferiscono;
    - l'importo complessivo dei debiti da cancellare - Euro 1.765,85;
  - 2) di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di attivare le procedure contabili per la cancellazione dei debiti autorizzati con il presente atto;
  - 3) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.
- 
-